

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2985 del 28/05/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON UNIFICAZIONE E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PANARO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI VIGNOLA E SPILAMBERTO (MO). DITTA: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA. PRATICA: MOPPA4842.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3138 del 28/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la

- l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il DPCM del 7 giugno 2023 di approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;*
 - la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*
 - la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

RICHIAMATE, in riferimento alla concessione codice pratica **MOPPA0411**:

- la Det. n. 965/2000 rilasciata in sanatoria al Comune di Modena per prelievo in subalveo dal fiume Panaro mediante galleria filtrante localizzata nel Comune di Spilamberto, per una portata massima di 300 l/s, per alimentare il *Canale Diamante* a servizio di un comparto irriguo di estensione pari a Ha 450 (codice pratica MOPPA0411);
- la Det. n. 845/2001 con cui è stato assentito il cambio titolarità della suddetta concessione al Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362, in attuazione della Legge Regionale 23.4.1987 n. 16 che ha approvato la soppressione della gestione irrigua da parte del Comune di Modena sulla rete dei canali di sua proprietà, trasferendone le funzioni al Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro;

RICHIAMATO, in riferimento alla concessione codice pratica **MOPPA4842**, il Decreto Dir. Gen.Acque n.1044/1969, che riconosce al Comune di Modena il diritto di derivare da fiume Panaro nel Comune di Vignola (MO) una portata pari a 2700 l/s (27 moduli) per irrigare, a mezzo del *Canale San Pietro*, comparti irrigui situati nei comuni di Spilamberto, Castelnuovo Rangone e Modena aventi una estensione pari a 1133 Ha;

PRESO ATTO, in riferimento allo stesso codice pratica MOPPA4842:

- della domanda di rinnovo presentata dal Comune di Modena nel 1987 e della successiva domanda di subentro presentata dal Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362, registrata al prot. n. 2296/2004;
- della domanda registrata al prot. n. 12809/2005 con cui il Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362, ha reiterato la domanda di rinnovo della concessione di prelievo di acque pubbliche superficiali come di seguito descritta:
 - o prelievo su fiume Panaro nel Comune di Vignola (MO), tramite opera localizzata in via Ponte Muratori, Vignola (MO), Foglio 26 Mapp 383, di proprietà del Comune di Modena;
 - o portata massima pari a 2700 l/s (27 moduli) e portata media pari a 1500 l/s (15 moduli);
 - o uso della risorsa: approvvigionamento sia del *Canale San Pietro* che del *Canale Diamante*, a scopo irrigazione agricola (4250 Ha totali), irrigazione aree verdi ed uso igienico-ambientale;

PRESO INOLTRE ATTO

- della documentazione tecnica presentata dal Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362, ed assunta al prot. n. PG/2025/0069168 del 11/04/2025, ritenuta non completa ai fini dell'istruttoria tecnica;
- della documentazione tecnica integrativa assunta al Prot. 08/10/2025.0178071.E, con cui il Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362, ha confermato di voler prelevare tramite la suddetta opera di presa sul fiume Panaro situata a Vignola (MO) una portata massima pari a 2700 l/s e portata media pari a 1300 l/s (13 moduli), senza vincoli temporali legati al periodo irriguo ed igienico ambientale, per un volume complessivo di 21.000.000 mc/annui, garantendo l'approvvigionamento dei seguenti canali irrigui:
 - o *Canale San Pietro*, avente incile sul fiume Panaro, coordinate UTM-RER x:659589,06; y:926704,51, localizzato catastalmente al Foglio 30 liv. acque, fronte Mapp. 81 del Comune di Vignola (MO);
 - o *Canale Diamante*, alimentato in condizioni ordinarie tramite il Canale San Pietro in corrispondenza del punto avente coordinate UTM-RER x:661199,69; y:928407,55,

mediante paratoia di sbarramento posta sul Canale San Pietro in località Brodano ed un collettore di collegamento;

- che la necessità di alimentare il Canale Diamante tramite il Canale San Pietro è stato oggetto di istanza di verifica di assoggettabilità a Via (Screening) conclusosi con silenzio-assenso (prot. attivazione 86183/VIM del 17/10/2005);

CONSIDERATO CHE, in riferimento alla concessione codice prat. **MOPPA0411** relativa alla galleria filtrante:

- in occasione dell'incontro svoltosi in modalità telematica in data 18/12/2025, congiuntamente alla presenza di tecnici dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Modena, il Consorzio di Bonifica ha chiarito che la galleria filtrante localizzata a Spilamberto (MO), originariamente utilizzata dal Comune di Modena, non è mai stata utilizzata dal Consorzio stesso e dichiara di non disporre di alcun rilievo o documento attestante la sua effettiva presenza;
- il Consorzio della Bonifica Burana ha presentato alla Regione Emilia Romagna (Prot. Arpae n. 08/10/2025.0178028.E) una richiesta di Valutazione Ambientale Preliminare (Art.6) per la modifica della modalità di derivazione e di alimentazione diretta del Canale Diamante, prevedendo l'installazione di una pompa idraulica amovibile in sponda sinistra del Panaro e di una manichetta flessibile per il collegamento al Canale Diamante, da installare in sostituzione alla galleria filtrante;
- con suddetta istanza il Consorzio ha specificato che l'installazione della pompa mobile costituisce unicamente una misura di derivazione emergenziale, che sarà adottata solo nel periodo in cui non sarà possibile prelevare acqua dal Canale San Pietro e una volta cessata tale necessità, il Consorzio si impegna a rimuovere sia la pompa che la manichetta;
- essendo la derivazione tramite pompa mobile a Spilamberto (MO) alternativa alla derivazione principale a Vignola non comporta un incremento rispetto al totale dei prelievi dal Fiume Panaro essendo i quantitativi prelevati tramite la presa emergenziale ricompresi nei quantitativi derivati dal punto di presa sul Panaro a Vignola tramite il quale è alimentato il Canale San Pietro (2700 l/s);

- la modifica proposta non necessita di opere edilizie e/o infrastrutture fisse e non si prevedono quindi impatti significativi sulle componenti suolo e sottosuolo, biodiversità e aree protette, paesaggio, rumore, energia, traffico e rifiuti;

PRESO ATTO dell'esito positivo della Valutazione Ambientale Preliminare (Art.6) espresso dalla Regione Emilia ed acquisito al Prot. 04/11/2025.0195451.E;

RITENUTO che, alla luce della documentazione acquisita agli atti, la configurazione definitiva di prelievo dal Fiume Panaro per l'alimentazione dei Canali San Pietro e Canale Diamante sia la seguente:

1. presa principale (opera canalizzazione) da Fiume Panaro (codice pratica **MOPPA4842**) situata nel Comune di Vignola (MO) per una portata massima pari a 2700 l/s e portata media pari a 1300 l/s (13 moduli), per un volume complessivo richiesto di 21.000.000 mc/annui, per l'approvvigionamento dei seguenti canali irrigui:
 - a. *Canale San Pietro*, avente incile sul fiume Panaro, coordinate UTM-RER x:659589,06; y:926704,51, localizzato catastalmente al Foglio 30 liv. acque, fronte Mapp. 81 del Comune di Vignola (MO);
 - b. *Canale Diamante*, alimentato in condizioni ordinarie tramite il Canale San Pietro in corrispondenza del punto avente coordinate UTM-RER x:661199,69; y:928407,55, mediante paratoia di sbarramento posta sul Canale San Pietro in località Brodano ed un collettore di collegamento;
2. presa emergenziale per l'alimentazione del Canale Diamante (codice pratica **MOPPA0411**, ex galleria filtrante), che consiste in una pompa mobile ed una manichetta flessibile localizzate nel Comune di Spilamberto (MO), coord. UTM-RER x:662310,91 y:930336,19; foglio 37 ant. mappale 70 del N.C.T.;

PRESO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa sia stata richiesta per:

- ad uso irriguo per l'approvvigionamento del comparto irriguo dell'Alta Pianura Modena Sud-Sinistra Panaro e del Distretto irriguo San Pietro-Diamante di estensione pari a circa 4250 Ha totali, di circa 2000 attualmente irrigati;

- ad uso igienico-ambientale, per garantire la funzione di allontanamento di acque di scolo e nei periodi di sospensione della derivazione a scopo irriguo ed evitare ristagni con presenza di cattivi odori, insalubrità e moria di pesci;

PRESO INOLTRE ATTO quanto richiesto con domanda assunta al prot. n. 12809/2005 e successiva documentazione tecnica Prot. 08/10/2025.0178071. E si configura quale variante sostanziale alle concessioni e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. n.299 del 03.12.2025 senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RITENUTO

- di poter procedere per semplificazione procedurale ad una unificazione amministrativa dei due procedimenti MOPPA4842 e MOPPA0411, essendo l'utilizzo della risorsa idrica prelevata dai due punti finalizzata all'erogazione dello stesso comparto irriguo;
- di poter archiviare il procedimento codice pratica MOPPA0411 e mantenere come codice univoco il MOPPA4842 ;

CONSIDERATO

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Panaro cod. corpo idrico codici IT080122000000005_6ER (punto di presa principale) e IT080122000000007_8_9ER (punto di presa emergenziale), il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è Buono;

DATO ATTO

- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 21.000.000, non risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016 e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 9.973.000;

- che non è stata acquisita l’informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall’obbligo ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

DATO INOLTRE ATTO

- che con nota Prot. 21/11/2025.0207124.U questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (Prot. 02/02/2026.0019965.E);
 - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (Prot. 10/02/2026.0026029.E);
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (Prot. 11/02/2026.0026908.E);
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Prot. 19/02/2026.0031937.E);
- che, ai sensi dell’art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte della Provincia di Modena, equivale ad assenso senza condizioni;

PRESO ATTO che l’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna con Prot. 10/02/2026.0026029.E ha stabilito che:

- in ragione dell’interesse pubblico sotteso, la risorsa sia destinata anche a garantire necessità specifiche rientranti nelle fattispecie previste dalla DGR 1622/2015 e dalla DGR 1717/2021 per la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali nonché per la preservazione delle condizioni ambientali o igienico-sanitarie;
- per quanto attiene, invece la “funzione di lavaggio o dilavamento della rete fognante e dei canali nelle frazioni della rete di Modena” che il Canale San Pietro potrebbe svolgere sulla base di una Convenzione tra Comune di Modena e Consorzio datata 1996, per la quale il Consorzio esprime l’esigenza, nel periodo extrairriguo, di 1500 l/s di risorsa idrica per tre giorni al mese, per un volume pari a 2.332.800 mc, si ritiene che occorrano specifici approfondimenti tecnici in merito,

necessari per consentire un'attenta istruttoria della richiesta che in ogni caso potrà essere valutata solo su istanza specifica del Comune stesso;

PRESO INOLTRE ATTO E FATTE PROPRIE le seguenti valutazioni espresse dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla luce degli esiti del sopralluogo congiunto del 17/02/2026, che costituiscono parte integrante del Nulla Osta acquisito al Prot. 02/02/2026.0019965.E:

- il Consorzio della Bonifica Burana si intende quale soggetto titolare delle opere funzionali alla derivazione da fiume Panaro per l'alimentazione del Canale San Pietro e cioè l'incile di derivazione, lo scivolo scolmatore in calcestruzzo posto a valle della prima paratoia di derivazione, lo scolmatore presente a valle dell'immissione del Canale di Marano all'interno dell'incile, lo sfioratore presente lungo la massiciata in ciclopico a difesa dell'incile nel tratto di monte, nonché tutte le opere e manufatti necessari a garantire funzionalità e protezione dell'incile da possibili fenomeni erosivi determinati dal deflusso delle acque nell'alveo del fiume Panaro;
- rispetto alla derivazione da fiume Panaro per l'alimentazione del Canale Diamante, si prende atto che ad oggi non vi siano evidenze della presenza della galleria filtrante citata nel disciplinare di concessione n. 2374 di Rep. del 29/09/1982 oggetto del presente rinnovo, stabilendo che, qualora dovesse in un futuro essere rilevata suddetta opere con necessità di procedere alla sua rimozione, verranno eventualmente assunti specifici accordi tra Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile e il Consorzio della Bonifica Burana, che si ritiene quale soggetto titolare di suddetta opera, anche in virtù di quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta dallo stesso con il Comune di Modena rispetto "all'utilizzo della rete irrigua, dei manufatti e delle altre opere annesse;
- il Consorzio della Bonifica Burana dovrà presentare nelle tempistiche concordate, un elaborato planimetrico rappresentativo di tutte le interferenze presenti lungo l'intero tracciato del Canale San Pietro e del Canale Diamante, in corrispondenza delle intersezioni idrauliche con i corsi d'acqua naturali, possibilmente integrato con sezioni di dettaglio delle interferenze, per le quali verrà poi definito il percorso di regolarizzazione a partire dalle situazioni che presentano maggiore criticità;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV), in base a quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna - Area Tutela e Gestione Acqua con Prot. 10/02/2026.0026029.E, debba essere fissato come segue:

Corpo idrico captato	DMV estivo (mc/s)	DMV invernale (mc/s)
IT08012200000005_6ER (punto di presa principale)	1.21	1.8
IT08012200000007_8_9ER (punto di presa emergenziale)	1,19	1,68

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 12/05/2026 un deposito cauzionale pari a 1.599,60 euro;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362, il rinnovo con unificazione in variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, cod. pratica MOPPA4842, da esercitarsi in sponda sinistra del fiume Panaro come di seguito specificato:
 - Punto presa principale, ubicato sul fiume Panaro in corrispondenza dell'opera di canalizzazione (massicciata in ciclopico) di lunghezza pari a circa 90 m localizzata catastalmente al Foglio 30 liv. acque, fronte Mapp. 81 del Comune di Vignola (MO), coord. UTM-RER x:659589,06; y:926704,51. La risorsa viene convogliata verso il *Canale San Pietro*, in corrispondenza della "Casa dei Dogaroli" ubicata in Via Ponte Muratori, 1 a Vignola (MO), coord. UTM-RER X: 659932,63 Y: 926866,95. In condizioni ordinarie il Canale San Pietro alimenta anche il *Canale Diamante* in corrispondenza del punto avente coordinate UTM-RER x:661199,69; y:928407,55, mediante paratoia di sbarramento posta sul Canale San Pietro in località Brodano ed un collettore di collegamento;
 - Punto presa emergenziale per l'alimentazione del Canale Diamante (ex galleria filtrante codice pratica MOPPA0411), che consiste in una pompa mobile ed una manichetta flessibile localizzate nel Comune di Spilamberto (MO), coord. UTM-RER x:662310,91 y:930336,19; foglio 37 ant. mappale 70 del N.C.T.;
2. di stabilire i seguenti quantitativi di prelievo e la relativa destinazione della risorsa:
 - irriguo, per l'approvvigionamento del sistema di distribuzione Alta Pianura Modena Sud-Sinistra Panaro del Distretto irriguo San Pietro-Diamante, per una portata massima pari a 2700 l/s ed un volume annuo di 9.973.000;
 - igienico-ambientale, per per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali nonché per la preservazione delle condizioni ambientali o igienico-sanitarie, per una portata massima pari a 500 l/s ed un volume annuo di 3.499.200 mc, nel periodo extra irriguo;
3. di assentire al Consorzio di Bonifica l'utilizzo di tutte le opere funzionali alla derivazione da fiume Panaro per l'alimentazione del Canale San Pietro e cioè l'incile di derivazione, lo scivolo scolmatore in calcestruzzo posto a valle della prima paratoia di derivazione, lo scolmatore

presente a valle dell'immissione del Canale di Marano all'interno dell'incile, lo sfioratore presente lungo la massicciata in ciclopico a difesa dell'incile nel tratto di monte, nonché tutte le opere e manufatti necessari a garantire funzionalità e protezione dell'incile da possibili fenomeni erosivi determinati dal deflusso delle acque nell'alveo del fiume Panaro;

4. di stabilire che il DMV da lasciar defluire a valle delle opere di presa debba essere pari a:

Corpo idrico captato	DMV estivo (mc/s)	DMV invernale (mc/s)
IT08012200000005_6ER (punto di presa principale)	1.21	1.8
IT08012200000007_8_9ER (punto di presa emergenziale)	1,19	1,68

5. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2055;
6. di archiviare il procedimento codice pratica MOPPA0411 e mantenere come codice univoco il MOPPA4842 a seguito dell'unificazione dei due procedimenti MOPPA4842 e MOPPA0411, essendo l'utilizzo della risorsa idrica prelevata dai due punti finalizzata all'erogazione dello stesso comparto irriguo;
7. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/05/2026, registrato al prot. Prot.26.05.2026.0096077.E;
8. di dare atto, in materia di canoni di concessione:
- che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 per uso irriguo è pari a euro 1.599,60;
 - che è stabilita l'esenzione della corresponsione del canone per l'esigenza igienico ambientale (portata massima di 500 l/s e volume annuo di 3.499.200 mc), nel rispetto degli obblighi previsti nel disciplinare ai sensi delle DGR 1622/2015 e DGR 1717/2021;
 - che per quanto riguarda le occupazioni di aree, è applicata l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale ai sensi della DGR n. 173/2014;
9. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.599,60 euro;
10. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

11. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
12. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
15. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata al Consorzio della Bonifica Burana, c.f. 94149560362 (cod. pratica MOPPA4842).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

La derivazione avviene in sponda sinistra del fiume Panaro tramite due opere di presa, come di seguito specificato:

- Punto presa principale, ubicato sul fiume Panaro in corrispondenza dell'opera di canalizzazione (massicciata in ciclopico) di lunghezza pari a circa 90 m localizzata catastalmente al Foglio 30 liv. acque, fronte Mapp. 81 del Comune di Vignola (MO), coord. UTM-RER x:659589,06; y:926704,51. La risorsa viene convogliata verso il *Canale San Pietro*, in corrispondenza della "Casa dei Dogaroli" ubicata in Via Ponte Muratori, 1 a Vignola (MO), coord. UTM-RER X: 659932,63 Y: 926866,95. In condizioni ordinarie il Canale San Pietro alimenta anche il *Canale Diamante* in corrispondenza del punto avente coordinate UTM-RER x:661199,69; y:928407,55, mediante paratoia di sbarramento posta sul Canale San Pietro in località Brodano ed un collettore di collegamento;
- Punto presa emergenziale per l'alimentazione del Canale Diamante (ex galleria filtrante codice pratica MOPPA0411), che consiste in una pompa mobile ed una manichetta flessibile localizzate nel Comune di Spilamberto (MO), coord. UTM-RER x:662310,91 y:930336,19; foglio 37 ant. mappale 70 del N.C.T..

Al Consorzio di Bonifica è assentita l'occupazione e l'utilizzo di tutte le opere funzionali alla derivazione da fiume Panaro per l'alimentazione del Canale San Pietro e cioè l'incile di derivazione, lo scivolo scolmatore in calcestruzzo posto a valle della prima paratoia di derivazione, lo scolmatore presente a valle dell'immissione del Canale di Marano all'interno dell'incile, lo sfioratore presente lungo la massicciata in ciclopico a difesa dell'incile nel tratto di monte, nonché tutte le opere e manufatti necessari a garantire funzionalità e protezione dell'incile da possibili fenomeni erosivi determinati dal deflusso delle acque nell'alveo del fiume Panaro.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso:

- irriguo, per l'approvvigionamento del sistema di distribuzione Alta Pianura Modena Sud-Sinistra Panaro del Distretto irriguo San Pietro-Diamante, per una portata massima pari a 2700 l/s ed un volume annuo di 9.973.000;
- igienico-ambientale, per per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali nonché per la preservazione delle condizioni ambientali o igienico-sanitarie, per una portata massima pari a 500 l/s ed un volume annuo di 3.499.200 mc, nel periodo extrairriguo.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2055.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In corrispondenza dell'opera di presa principale, dove è già presente un dispositivo elettronico per la misurazione in continuo delle portate transitanti in alveo del Canale San Pietro, il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata.

In corrispondenza della presa emergenziale per l'alimentazione del Canale Diamante il concessionario è tenuto ad installare prima dell'inizio del prelievo, inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo o sistema di misurazione della portata e del volume di acqua derivata.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire in corrispondenza dei due punti di prelievo un deflusso minimo vitale estivo (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale (dal mese di ottobre al mese di aprile) come di seguito stabilito:

Corpo idrico captato	DMV estivo (mc/s)	DMV invernale (mc/s)
IT08012200000005_6ER (punto di presa principale)	1.21	1.8
IT08012200000007_8_9ER (punto di presa emergenziale)	1,19	1,68

La verifica del rispetto del DMV per il prelievo principale avviene attualmente mediante misurazione puntuale (mediante calcolo idraulico e misurazioni manuali in alveo) delle portate transitanti a monte dell'opera di presa e calcolata, per differenza, la portata in fiume a valle della presa.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le

attività di controllo o monitoraggio istituzionale;

6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua o all'estensione o uso dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
8. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
9. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
10. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
11. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e non già ricomprese in determina o in altri articoli del presente disciplinare:

- L'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, con nota Prot. 10/02/2026.0026029.E, ha espresso parere favorevole relativamente all'esigenza igienico ambientale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. dovrà essere prevista e attuata ogni soluzione tecnica e azione possibile atta ad impedire/limitare l'ingresso di fauna ittica nel canale. Inoltre, il concessionario è tenuto a ridurre tendenzialmente e progressivamente la massa ittica del canale attraverso metodi preventivi in accordo con il competente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale. In caso insorgessero comunque criticità, l'eventuale recupero e ricollocamento della fauna ittica presente, secondo le indicazioni del sopracitato Settore regionale, è a carico del concessionario, utilizzando maestranze esperte. Il concessionario dovrà rendere conto periodicamente delle operazioni di riduzione della fauna ittica;
 2. nel periodo in cui trova applicazione quanto sopra disposto non è consentito l'utilizzo della risorsa così immessa nei Canali per necessità diverse da quelle ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie.
- L'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, con nota Prot. 11/02/2026.0026908.E ha espresso parere favorevole nel rispetto della seguente prescrizione: “al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del Distretto del fiume Po di cui all'Art. 63 bis del D.lgs. n. 152/2006, laddove previste, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di gestione dei prelievi”.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota Prot. 19/02/2026.0031937.E, ha rilasciato Nulla Osta Idraulico alla concessione in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni, comprensive anche delle prescrizioni di carattere gestionale relative alla manutenzione delle opere e dei tratti del corso d'acqua interessato:
 1. entro sei mesi dalla notifica del presente atto dovrà essere consegnato dal Consorzio della Bonifica Burana all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nonché ad ARPAE, un elaborato planimetrico, redatto in seguito a specifico rilievo, riportante una chiara identificazione di tutte le opere afferenti all'incile e relative caratteristiche

tipologiche, comprensivo dell'identificazione quotata delle stesse nonché del piano di scorrimento delle acque canalizzate nell'incile stesso. Nelle stesse tempistiche, dovrà essere trasmesso un elaborato planimetrico rappresentativo di tutte le interferenze presenti lungo l'intero tracciato del Canale San Pietro e del Canale Diamante, in corrispondenza delle intersezioni idrauliche con i corsi d'acqua naturali, possibilmente integrato con sezioni di dettaglio delle interferenze, per le quali verrà poi definito il percorso di regolarizzazione a partire dalle situazioni che presentano maggiore criticità;

2. dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione idraulica da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prima dell'eventuale attivazione della derivazione con pompa mobile dal fiume Panaro per l'alimentazione del Canale Diamante, previa presentazione di opportuna documentazione descrittiva delle modalità di prelievo, al fine di impartire eventuali indicazioni e/o prescrizioni specifiche di cui dovesse rilevarsi la necessità, rispetto alle interferenze determinate dalla derivazione in esame con il fiume Panaro e relative opere idrauliche, in considerazione delle condizioni idro-morfologiche del corso d'acqua all'atto della derivazione;
3. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare sistemazione e manutenzione della sponda del fiume Panaro in prossimità delle derivazioni, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie al fine di garantire adeguata protezione della sponda da fenomeni erosivi o cedimenti con particolare riferimento al punto di captazione dell'incile del Canale San Pietro e di restituzione delle acque mediante relativi scolmatori; rispetto al punto di re-immissione delle acque del Canale di Marano nei pressi del centro di nuoto di Vignola, all'interno dell'incile di derivazione del Canale San Pietro, si precisa che dovranno essere assunti accordi con il Consorzio Irriguo del Canale di Marano rispetto ad eventuali opere, di cui dovesse sorgere la necessità, finalizzate al mantenimento delle corrette condizioni di deflusso delle acque provenienti dal Canale di Marano all'interno dell'incile del Canale San Pietro, precisando comunque che la competenza del Consorzio Irriguo del Canale di Marano termina in corrispondenza dell'immissione dello stesso nell'incile suddetto;

4. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del fiume Panaro per cause da imputarsi alle derivazioni di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
5. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
6. il Richiedente è responsabile in ogni momento dello stato delle opere/manufatti connessi alle derivazioni nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocui ai terzi;
7. le derivazioni di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
8. le aree demaniali e pertinenze del fiume Panaro in prossimità delle derivazioni, dovranno essere mantenute in condizioni di decoro, pulite e libere da qualsiasi tipo di materiale, anche funzionale alle derivazioni e relativi interventi di manutenzione, che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
9. in fase di esercizio delle derivazioni, il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, sia durante l'esecuzione di interventi di manutenzione che in condizioni di gestione ordinaria delle derivazioni;
10. in considerazione del fatto che il Canale San Pietro e il Canale Diamante svolgono anche una funzione di scolo delle acque meteoriche afferenti al sistema insediativo presente lungo il loro tracciato, dovrà essere puntualmente regolata la portata di derivazione d'acqua dal fiume Panaro, in considerazione delle eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni, affinché le portate di riferimento immesse nei Canali risultino sempre compatibili con le capacità di deflusso degli stessi, considerando anche la presenza di eventuali sezioni idrauliche ridotte che potrebbero risultare insufficienti al deflusso delle acque, comportando fenomeni di

rigurgito e allagamenti localizzati. Dovrà pertanto essere valutata l'opportunità di interrompere o ridurre la portata derivata al fiume Panaro in caso di preannuncio di eventi particolarmente intensi, ad esempio a seguito dell'emissione di allerte arancioni;

11. qualora le condizioni idrometriche del fiume Panaro non consentissero la derivazione oppure pregiudicassero l'esercizio delle utenze a valle, il Consorzio della Bonifica Burana dovrà rispettare tutte quelle limitazioni o prescrizioni di interventi che potranno essere eventualmente disposti da parte dalle Autorità competenti;
12. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere/manufatti di cui trattasi, al fine di garantire il buon regime idraulico del fiume Panaro ed il mantenimento degli stessi in condizione di efficienza, ed è obbligato ad apportare alle aree ed alle opere/manufatti concessi a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;
13. sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria delle opere/manufatti connessi alla derivazione, previa comunicazione all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di ogni accesso in alveo, specificandone le modalità di intervento, comprensive della puntuale indicazione del punto di accesso previsto, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data presunta (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it); rientrano nell'ambito di tali manutenzioni anche gli eventuali interventi di movimentazione del materiale litoide per ripristinare la funzionalità della derivazione, o di altre opere accessorie, per i quali non sarà necessario richiedere autorizzazione espressa ma solo inviare la comunicazione preventiva di cui sopra;
14. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i., secondo le procedure e modulistiche appositamente predisposte dallo stesso Settore regionale;

15. le suddette attività di movimentazione di materiale litoide, che dovranno comunque essere ridotte al minimo, dovranno essere svolte evitando alterazioni morfologiche del corso d'acqua quali ad esempio accumuli, anche temporanei, in prossimità dell'incile, al fine di non creare ostacoli al regolare deflusso della piena ed evitare il formarsi di canali non naturali in alveo; rimane in ogni caso sempre vietata l'asportazione di materiale litoide dalle pertinenze demaniali del corso d'acqua; la scrivente Agenzia si riserva di impartire in fase esecutiva eventuali prescrizioni in relazione alle condizioni idro-morfologiche del fiume Panaro all'atto realizzativo degli interventi;
16. è a carico del Richiedente la regolare manutenzione dei tratti del fiume Panaro interessati dalle derivazioni, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale e la rimozione di alberature pericolanti, ferme restando le competenze in capo agli altri soggetti titolari di procedimenti concessori vigenti limitrofi alle opere di derivazione assentite al Consorzio della Bonifica Burana nell'ambito del presente procedimento
17. in considerazione della presenza di altre occupazioni e relative opere oggetto di concessione nella zona interessata dalla derivazione in esame, il Richiedente dovrà avere cura di verificare preventivamente gli accorgimenti necessari onde evitare l'insorgenza di interferenze negative in particolare in occasione degli interventi di manutenzione, in base anche alle indicazioni che ARPAE potrà fornire in merito;
18. con cadenza almeno biennale, il Richiedente dovrà, in ogni caso, trasmettere alla scrivente Agenzia una comunicazione attestante la buona conservazione delle opere dando conto degli interventi di manutenzione effettuati ed allegando opportuna documentazione fotografica;
19. nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo la normativa vigente;
20. nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, inoltre, per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le strade e piste esistenti; qualora

necessarie, la formazione di ulteriori piste di cantiere interferenti con il fiume Panaro dovrà essere limitata alla sola area di intervento, le stesse dovranno essere rimosse al termine dei lavori con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente, che dovrà impedire l'utilizzo della pista stessa alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica, ponendo in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo, anche in considerazione della vicinanza al limitrofo percorso ciclo-pedonale Natura Panaro;

21. per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa l'alveo, le sponde o le opere idrauliche, il Richiedente dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla osta;
22. sono a carico del Richiedente l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione ai tratti del fiume Panaro interessati dalle derivazioni in oggetto, per garantire il buon regime delle acque e impartite in qualunque momento dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
23. i lavori nell'alveo e sulle sponde del fiume Panaro che avessero per oggetto la conservazione delle opere/manufatti di derivazione nonché la manutenzione delle sponde, anche per un congruo tratto a monte e a valle delle stesse, necessari anche a garantire l'accessibilità alle opere/manufatti in qualsiasi momento e l'ispezionabilità degli stessi, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
24. gli oneri per eventuali adeguamenti alle derivazioni concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle opere stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
25. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del fiume Panaro e l'utilizzo dell'area demaniale connessa alle derivazioni in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area

demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere/manufatti posati ad impedimento della realizzazione suddetta;

26. per tutta la durata delle lavorazioni connesse agli interventi di manutenzione, sistemazione e/o messa in sicurezza idraulica del fiume Panaro di competenza dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, in corso, programmati o comunque previsti nei tratti interessati dalla derivazione in oggetto, il Richiedente è inoltre obbligato ad ottemperare a tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite ai fini di una ottimale ed efficiente conduzione ed esecuzione dei lavori;
27. in caso di rinuncia alle concessioni e comunque entro il termine di scadenza delle concessioni qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo delle stesse, dovrà essere concordata con l'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere definitivamente le eventuali opere/manufatti posati e successivamente consegnata apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

L'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile si riserva di prescrivere in qualunque momento l'esecuzione e la manutenzione di qualsiasi lavoro od opera che sia ritenuto necessario, in relazione alle derivazioni in oggetto, per garantire il buon regime idraulico del fiume Panaro.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del fiume Panaro alle opere/manufatti nonché alle aree occupate nell'ambito delle derivazioni in oggetto.

Resta inteso che il Richiedente è direttamente responsabile delle opere/manufatti in oggetto ed eventuali danni a terzi od a cose dovute a malfunzionamenti/cedimenti degli stessi saranno a carico del Richiedente.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere altresì le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non

costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.

3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.